

The background of the slide is a vibrant blue watercolor wash. The color transitions from a deep, dark blue on the left to a lighter, almost white blue on the right. The texture is soft and painterly, with visible brushstrokes and organic, irregular edges. The text is positioned on the right side, set against the lighter part of the wash.

# **IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**


AVV. MARINA COLBERTALDO

# La disciplina ante riforma Cartabia

- Ai sensi dell'art. 17 d.lgs n. 28/2010, comma 5-bis, quando la mediazione era condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, ovvero era disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2, all'organismo non era dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 76 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).



La parte depositava presso l'organismo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e produceva documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, unitamente alla domanda di mediazione o alla dichiarazione di adesione.



L'unica previsione riguardava, dunque, l'indennità che avrebbe dovuto essere pagata all'organismo, che non veniva corrisposta.

Per quel che concerne il compenso all'avvocato, che doveva obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione (secondo la previsione degli artt. 5 e 8 d.lgs n. 28/2010), nulla era previsto espressamente (si rammenta tuttavia la pronuncia n. 10/2022 della Corte Cost. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. n.115/ 2002 nella parte in cui non prevedevano che il patrocinio a spese dello Stato fosse applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010, quando nel corso degli stessi veniva raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo D.P.R., nella parte in cui non prevedeva che in tali fattispecie alla liquidazione in favore del difensore provvedesse l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia).

# Cosa cambia dal 30 giugno 2023

## La disciplina post riforma Cartabia

- Il D. Lgs. 149/2022 ha introdotto il capo II bis del D. Lgs. 148/2010 e precisamente gli art. dal n. 15 bis al n. 15 undecies, recanti disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione civile e commerciale.
- Art. 15 bis, «**Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità**»: è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, **se è raggiunto l'accordo di mediazione**. L'ammissione è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti e ragioni preesistenti.

### CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA':

- 1) la procedura non deve avere ad oggetto controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti e ragioni preesistenti (art. 15 bis, comma 2);
- 2) La procedura deve avere ad oggetto una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, per cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- 3) la parte non deve avere un reddito superiore ai limiti economici di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2022 pari ad € 12.838,01= (come da decreto 10/05/2023 in G.U. 130 del 06/06/2023).

# ADEMPIMENTI DELLA PARTE ISTANTE


- La parte istante non deve più autocertificare la propria condizione di mancato superamento dei limiti reddituali per poter usufruire dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato e produrre documentazione a sostegno MA deve formulare istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di mediazione. Il COA deve provvedere entro 20 gg. dalla presentazione dell'istanza (art. 15 quinquies).



- **CONTENUTO DELL'ISTANZA:**

- 1) essere redatta e sottoscritta in conformità degli artt. 78, comma 2, e 79, comma 1, lett. B), c) e d) DPR 155/2002, e contiene le enunciazioni di fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 15 quater);
- 2) essere corredata, per i redditi prodotti all'estero da parte del cittadino extracomunitario o dell'apolide, a pena di inammissibilità, di certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto ivi riportato (in ipotesi di impossibilità a produrre detta certificazione, è allegabile dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000) (art. 15 quater);
- 3) essere presentata personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di altro servizio elettronico di recapito qualificato dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo competente individuato ex art. 4, comma 1 (luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia);
- 4) indicare, già al momento della presentazione oppure in un momento successivo all'ammissione, il nominativo di un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituito presso il COA del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione individuato ex art. 4, comma 1.

ART. 15 sexies: in ipotesi di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata, l'interessato, entro 20 gg. dalla comunicazione, può proporre ricorso avanti il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si fa luogo all'applicazione dell'art. 99 DPR 115/2002.



**Ipotesi di urgenza – applicazione art. 109 D.p.R. 115/2002:** la parte può presentare la domanda per attivare la procedura di mediazione o depositare l'adesione riservandosi espressamente di avanzare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanti il COA competente. In questo caso, la parte deve presentare l'istanza nel termine di 20 gg. dal deposito dell'atto cui si riferisce la riserva.

**N.B.:** L'effetto dell'ammissione, come previsto dall'art. 109, retroagisce alla data di presentazione dell'istanza di ammissione oppure alla data in cui si è dato luogo al primo atto in cui vi è espressa riserva di deposito dell'istanza stessa purché seguito nel termine di 20 gg. Dal relativo adempimento formale.

- **Art. 15 septies D. lgs. 28/2010: l'ammissione anticipata pronunciata dal COA è valida per l'intera durata del procedimento di mediazione.**

Art. 15 septies, comma 3): **QUANDO È RAGGIUNTO L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE**, l'ammissione è confermata – **su istanza dell'avvocato della parte ammessa in via provvisoria** – dal Consiglio dell'Ordine che ha deliberato sull'ammissione anticipata, **MEDIANTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONGRUITA' SULLA PARCELLA.**

L'istanza di conferma soggetta al vaglio del COA deve:

- 1) indicare l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato;
- 2) essere corredata dall'accordo di conciliazione.

# ADEMPIMENTI DEL COA

Il COA, alla luce delle modifiche introdotte al D. lgs. 28/2010, e precisamente al nuovo capo II bis, ha i seguenti compiti:

- 1) verificare la propria competenza (art. 15 quinquies: è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo ove ha sede l'organismo competente individuato in conformità dell'art. 4, comma 1, id est, salvo concorde deroga fra le parti interessate (risultante ad esempio da norme contrattuali), organismo del luogo sito nella circoscrizione territoriale del giudice competente a conoscere della controversia;
- 2) ammettere in via anticipata la parte che ne faccia richiesta laddove sussistano i requisiti;
- 3) confermare mediante visto di congruità sulla parcella – ad istanza dell'avvocato che ha assistito la parte, nominato ex art. 15 quinquies, comma 3, indicante l'ammontare del compenso richiesto (da considerarsi congruo ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. 28/2010, sulla scorta del valore della controversia) e corredata della copia dell'accordo raggiunto – l'ammissione già effettuata in via anticipata;
- 4) trasmettere copia della parcella vistata al competente Ufficio del Ministero della Giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie;
- 5) trasmettere copia della parcella vistata all'Organismo di Mediazione.

N.B.: tutte le questioni attinenti alla fase liquidatoria ed al pagamento della parcella dell'avvocato della parte che ha beneficiato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ipotesi di raggiungimento dell'accordo saranno disciplinate da un decreto del Ministero della giustizia ad oggi non ancora pubblicato, come indicato dall'art. 15 octies D. Lgs. 28/2010. Con il medesimo emanando decreto saranno stabilite anche le modalità di pagamento, eventualmente anche mediante riconoscimento del credito di imposta, nonché le modalità di controllo applicabile alla disciplina ed all'autenticità.

# ADEMPIMENTI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

**In ipotesi di ammissione della parte in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per la fase di mediazione non sono dovute dalla medesima parte le indennità dovute ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. 28/2010.**



Non sono quindi dovute all'OdM:

- Le spese per l'avvio del procedimento;
- L'indennità di mediazione;
- L'indennità suppletiva per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo, come previsto dalla riforma (che ha abolito la dicotomia fra primo incontro in cui le parti manifestavano la volontà di proseguire nella procedura di mediazione, impegnandosi al pagamento dell'indennità di mediazione secondo il tariffario approvato con il regolamento dell'Organismo ed accettato dalle parti in fase di avvio ed adesione alla procedura stessa, e successiva prosecuzione).

- N.B.: gli Organismi di Mediazione dovranno istituire apposita sezione nella contabilità interna per il conteggio delle indennità di mediazioni per le procedure in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle parti, al fine di poter richiedere il pagamento di tali importi anche mediante il meccanismo del credito di imposta, come verosimilmente sarà normativamente previsto dal decreto attuativo non regolamentare in fase di redazione.